



Registro dei Provvedimenti

N. 23 del 24 settembre 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 24 settembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

visto il reclamo presentato all'Autorità Garante, in data 16 luglio 2020, dall'Avv. XXX, in nome e per conto di XXX, nei confronti dei siti d'informazione online XXX e XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018 chiede la cancellazione del nome e cognome del suo assistito (XXX) dagli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati negli anni 2014, 2015 e 2017 sia dal sito d'informazione XXX, sia dal sito d'informazione XXX, relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante, la cancellazione dei seguenti URL dal sito d'informazione online "XXX":

- OMISSIS

e la cancellazione del seguente URL dal sito d'informazione online XXX:

- OMISSIS

vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

che il ricorrente, ha lamentato che gli articoli riportati negli URL, sopra descritti, risultano essere fortemente lesivi della sua reputazione personale e professionale, essi infatti insinuano congetture che non presentano alcun riscontro fattuale certo e concreto, ma che al contrario non hanno nessun altro effetto se non quello di screditare la sua professionalità e onorabilità;

che l'estraneità infatti dell'interessato al "Caso XXX" trova conferma nel decreto di archiviazione del 07.03.2017 reso dal Tribunale di San Marino nel procedimento penale XXX, nonché nei certificati generali del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dell'interessato;

che l'Avv. XXX aveva fatto richiesta, in data 7 luglio, sia al sito di informazione online XXX che al sito d'informazione online XXX di cancellare, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 171/2018, il nome del suo assistito dagli URL sopra indicati, ma questa sua richiesta non ha trovato alcun riscontro dai siti d'informazione citati;

che dagli ulteriori atti d'ufficio, in particolare, a seguito delle note del 20 luglio 2020, con le quali l'Ufficio dell'Autorità Garante ha invitato i titolari del trattamento - XXX e XXX - a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

“il sito d’informazione XXX, in nome e per conto del suo Direttore pro-tempore, con nota del 27 luglio 2020, ha dichiarato all’Ufficio dell’Autorità Garante di aver provveduto alla rettifica o aggiornamento delle notizie indicate negli URL sopra descritti, ad eccezione del link di seguito citato OMISSIS (03 luglio 2015)), rendendosi, tuttavia, disponibile ad effettuare la rettifica-puntualizzazione anche di quest’ultimo”;

che tuttavia il Direttore pro-tempore del sito d’informazione XXX non ha provveduto ad effettuare la cancellazione del nominativo del sig. XXX dagli URL sopra descritti;

che dal sito d’informazione XXX non è pervenuto alcun riscontro in merito alla richiesta di informazioni inviata dall’Ufficio dell’Autorità Garante, in data 20 luglio 2020 e i termini concessi dall’Autorità Garante per rispondere sono scaduti in data 26 settembre e che pertanto il nome del ricorrente nell’URL pubblicato sul sito d’informazione XXX è ancora visibile;

che dalla pubblicazione degli articoli contenuti nei citati URL è trascorso un considerevole lasso temporale (circa 5 anni) e che le notizie hanno ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico;

che ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche del venir meno dell’interesse pubblico.

PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA’ GARANTE

Accoglie, ai sensi dell’art. 59 comma 2 della Legge 171/2018, il ricorso presentato dall’Avv. XXX, in nome e per conto del suo assistito XXX, e ordina ai siti d’informazione XXX e XXX **di rimuovere** con effetto immediato, dalla ricezione del presente provvedimento, il nome e cognome del ricorrente XXX all’interno degli URL sopra citati e di provvedere ad avanzare richiesta a Google di deindicizzazione e conseguente rimozione dei citati contenuti dal motore di ricerca.

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell’art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 70 della legge 171/2018.

San Marino, 24 settembre 2020

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX in nome e per conto del suo assistito XXX, al sito d’informazione XXX e al sito d’informazione XXX nelle persone dei loro Direttori pro-tempore.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm